

COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

REP. N.

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI ZANE' – MONTECCHIO PRECALCINO, FARA VICENTINO E SCHIAVON PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno ____, il giorno ____ del mese di ____

tra

- il Comune di Zanè (VI) c.f. 00241790245, legalmente rappresentato dal Sindaco **sig. Berti Roberto**;
- il Comune di Montecchio Precalcino (VI) c.f. 00428360242, legalmente rappresentato dal Sindaco **sig. Parisotto Fabrizio**;
- il Comune di Fara Vicentino (VI) c.f. 00452380249, legalmente rappresentato dal Sindaco **Sig.ra Sperotto Maria Teresa**;
- il Comune di Schiavon (VI) c.f. 00522840248 legalmente rappresentato dal Sindaco **sig.ra Cogo Mirella**

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione comunale di Zanè (VI) con delibera del C.C. n. __ del ____ 2014, dichiarata immediatamente esecutiva;
- l'Amministrazione comunale di Montecchio Precalcino (VI) con delibera di C.C. n. ____ del ____ 2014, dichiarata immediatamente esecutiva;
- l'Amministrazione comunale di Fara Vicentino (VI), con delibera del C.C. n. __ del ____ 2014, dichiarata immediatamente esecutiva;
- l'Amministrazione comunale di Schiavon (VI), con delibera del C.C. n. __ del ____ 2014, dichiarata immediatamente esecutiva;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1

OGGETTO E FINE

I Comuni di Zanè (VI), Montecchio Precalcino (VI), Fara Vicentino (VI) e Schiavon (VI), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Zanè (VI) assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell' ex C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n.150/99 e 164/2000 dell' ex Agenzia dei Segretari Comunali.

ART. 4

MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, il Sindaco Capo Convenzione chiederà la sostituzione alla Prefettura di Vicenza – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali.

ART. 5

ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare

il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza quadrimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16 maggio 2001 e dai successivi rinnovi contrattuali, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Zanè	44%;
Comune di Montecchio Precalcino	22%
Comune di Fara Vicentino	22%;
Comune di Schiavon	12%

ART. 7

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8

DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione decorre dall'approvazione/presa d'atto da parte della Prefettura di Vicenza ex Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali e avrà scadenza con la conclusione del presente mandato amministrativo elettorale e comunque fino a 90 giorni successivi alle nuove elezioni amministrative.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART. 9

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione appartiene alla classe 2[^] (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 10

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11

NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli

Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Veneto per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Zanè

Comune di Montecchio Precalcino

Comune di Fara Vicentino

Comune di Schiavon